

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 276/1999/CE è modificata come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo, principalmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori»;
- 2) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il piano d'azione ha una durata di sei anni, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004.»;
- 3) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del piano d'azione per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è fissata in 38,3 milioni di EUR.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Una ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato II.»;
- 4) all'articolo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— promozione di sistemi di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore e di controllo dei contenuti (che si occupino ad esempio di contenuti quali la pornografia infantile o di contenuti che potrebbero comportare danni fisici o mentali o che istighino all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione, nazionalità o origine etnica),»;
- 5) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Dopo due anni, dopo quattro anni e alla conclusione del piano d'azione, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale

europeo e al Comitato delle regioni, previo esame da parte del comitato di cui all'articolo 5, una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione del piano d'azione. In base a tali risultati, la Commissione può presentare proposte per correggere l'orientamento del piano d'azione»;

- 6) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al presente piano d'azione può essere estesa agli Stati dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE.»;
- 7) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La partecipazione al piano d'azione è estesa ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione secondo le seguenti modalità:
a) ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
b) a Cipro, a Malta e alla Turchia conformemente ad accordi bilaterali da concludere»;
- 8) l'allegato I è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato I della presente decisione;
- 9) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente
G. PAPANDEOU